

**Legge delega n. 183 del 2014 - I Decreti Attuativi del Jobs Act:
NASpl (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), ASDI e DIS-COLL
- D.Lgs. n. 22 del 04 marzo 2015 –**

NASpl

La nuova indennità di disoccupazione sarà **in vigore dal 1° maggio 2015** e sostituirà ASpl e mini-ASpl.

Possono richiedere la NASpl tutti i lavoratori subordinati, **compresi gli apprendisti e i soci lavoratori delle cooperative.**

Sono esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Requisiti

1) Aver **perso involontariamente il posto di lavoro:**

- licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per giustificato motivo oggettivo;
- dimessi per giusta causa;
- aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell'ambito della procedura conciliativa prevista dall'art. 7 della Legge n. 604/1966 (c.d. tentativo di conciliazione obbligatoria).

2) Poter **far valere nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione.**

3) Poter **far valere 30 giornate di lavoro effettivo** a prescindere dal minimale contributivo, **nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.**

Durata

La NASpl sarà corrisposta per un **numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.** Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Dal 1° gennaio 2017 la NASpl sarà corrisposta per un **massimo di 78 settimane.**

Calcolo

L'indennità si calcola dividendo la retribuzione mensile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni per il numero delle settimane di contribuzione; il risultato va moltiplicato per 4,33.

Qualora il valore massimo sia pari a € 1.195,00, **l'indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione mensile.**

Nel caso contrario dovrà essere sommato al 75% del valore di € 1.195,00 il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile di cui sopra e € 1.195,00.

Il valore massimo dell'indennità mensile, per il 2015, è pari a € 1.300,00.

L'indennità subirà una progressiva **riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese** di fruizione.

Domanda

La domanda per l'ottenere la NASpl dovrà essere fatta a pena di decadenza, **esclusivamente con modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.** La prestazione decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione e comunque non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Condizioni

Regolare **partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa** nonché ai percorsi di **riqualificazione professionale** proposti dai servizi competenti.

ASDI (Assegno di disoccupazione)

Per i soggetti che al termine del godimento della NASpl siano ancora alla ricerca di occupazione, il legislatore prevede un ulteriore sostegno al reddito: l'assegno di disoccupazione (ASDI).

Sarà **in vigore dal 1° maggio al 31 dicembre 2015** esclusivamente **per coloro i quali siano in particolare condizione di bisogno.**

Requisiti

Per poter ricevere l'aiuto i soggetti dovranno aderire a un **progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego.** Il progetto, che conterrà specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, impone al beneficiario, a pena di decadenza dal beneficio, la disponibilità a partecipare a iniziative di formazione.

La particolare condizione di bisogno verrà valutata in termini di **ISEE**, secondo i parametri che saranno determinati con un successivo decreto interministeriale.

Durata

La durata **massima** della prestazione viene fissata in **6 mesi**.

Calcolo

L'importo si attesta al **75% dell'ultimo trattamento di NASpi percepito**, con il limite dell'ammontare dell'assegno sociale.

DIS-COLL (Disoccupazione per i collaboratori)

La nuova prestazione viene riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015**. Sono esclusi gli:

- iscritti anche ad altre Gestioni Inps
- amministratori di società e dei sindaci
- pensionati

Requisiti

La DIS-COLL spetterà ai collaboratori che hanno i seguenti requisiti:

1) siano **in stato di disoccupazione**;

2) possano far valere, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, **almeno 3 mesi di contribuzione accreditati nella Gestione Separata**;

3) possano far valere nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro **un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese** e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo (€ 647,83) che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Durata

La durata sarà pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, ferma restando la **durata massima di 6 mesi**.

Calcolo

Al fine della determinazione dell'indennità sarà necessario valutare il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti effettuati nell'anno di cessazione e nell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi. Con l'operazione precedente si determina il reddito medio mensile al quale, se pari o inferiore a € 1.195,00, sarà applicata la percentuale del 75%. Qualora il reddito medio mensile sia superiore al valore limite, la DIS-COLL sarà pari al 75% del valore di € 1.195,00, cui si aggiungerà il 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e € 1.195,00.

Il valore massimo dell'indennità **non potrà superare € 1.300,00 mensili**. L'indennità subirà poi un decremento del 3%, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Domanda

Per ottenere il beneficio il soggetto richiedente dovrà presentare, con **modalità telematiche** e a pena di decadenza, apposita istanza all'INPS **entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro**.

4

Condizioni

Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

Per approfondimenti, Vi segnaliamo il *sito internet* che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha *appositamente creato, dedicato alle novità del Jobs Act*:
<http://www.jobsact.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx>

L'Associazione rimane a disposizione, per eventuali chiarimenti, nel personale di riferimento:

- dott. Moreno Polidori, tel . 0721-402085, e-mail: polidori@confapipesaro.it